ACCORDO DI CONVENZIONE

"ARTISTICAMENTE INSIEME"

PREMESSO CHE

- le istituzioni scolastiche contraenti intendono attivare progetti di ampliamento dell'offerta formativa e collaborazioni culturali / formative / di aggiornamento/ di supporto alla didattica / di ricerca con altre istituzioni scolastiche ed Enti che abbiano competenze nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari di interesse dei docenti, degli studenti e di tutta la società in genere;
- le istituzioni scolastiche coinvolte intendono attivare collaborazioni per lo svolgimento di attività culturali / formative / di aggiornamento/ di supporto alla didattica / di ricerca / di consulenza nell'ambito dei settori di interesse degli stessi;
- le istituzioni scolastiche contraenti hanno il comune interesse ad avviare un programma di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative volte all'orientamento degli alunni mediante la realizzazione di attività progettuali e formative, iniziative espositive, convegni, artefatti fisici e multimediali destinati agli studenti, ai docenti, ai genitori e a tutta la cittadinanza;
- tale programma di collaborazione si basa sui principi della pianificazione partecipata interistituzionale, nel rispetto della piena autonomia e delle specifiche competenze degli attori coinvolti;
- i Soggetti firmatari della presente Convenzione, anche in ragione di una vicinanza territoriale, hanno interesse a collaborare reciprocamente per realizzare per i docenti, gli studenti e per tutta la cittadinanza azioni di diffusione della cultura storico-artistica e multimediale volta all'orientamento e all'inclusione, per la sperimentazione pedagogico-didattica, la formazione e la documentazione;
- nel quadro di un'azione integrata ed efficace tra soggetti che operano in ambiti formativi e culturali, si rende necessario rafforzare i rapporti di collaborazione già in atto al fine di realizzare un processo ed un progetto di miglioramento continuo della qualità della formazione e dell'arricchimento culturale del territorio, specie nell'ambito dell'educazione artistica e culturale;

VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. n. 7 comma 9 del DPR 275/1999 (regolamento autonomia delle istituzioni scolastiche), che consente accordi, protocolli e convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed altri enti per il coordinamento di attività di comune interesse;
- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche al fine di perseguire con maggiore flessibilità ed efficacia obiettivi di istruzione, educazione e formazione continui;
- le Linee guida per l'orientamento (DM 328 del 22 dicembre 2022) che prevedono l'attivazione di azioni formative, attraverso reti di coordinamento tra istituzioni scolastiche e formative, che offrano una panoramica completa di tutti i percorsi, per ottimizzare l'accompagnamento personalizzato e i passaggi orizzontali fra percorsi diversi;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi per il successo scolastico del 28 novembre 2022, le quali sottolineano la necessità di rafforzare l'orientamento scolastico, l'orientamento per tutta la vita e la consulenza professionale e la formazione per sostenere l'acquisizione di abilità e competenze di gestione delle carriere nel lavoro;

CONSIDERATO che i soggetti sotto elencati intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per realizzare finalità istituzionali di comune

	interesse e per scambiare le buone pratiche didattiche, artistiche e inclusive messe in atto in ciascuna delle Istituzioni scolastiche firmatarie, nonché favorire la continuità tra diversi ordini di scuola specie in favore di studenti con attitudini per l'arte o con particolari fragilità e con disabilità;
TENUTO CONTO	della valorizzazione delle competenze di base e di quelle trasversali (responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione e creatività, fondamentali anche per promuovere l'inclusione) acquisite dagli studenti e dalle studentesse nei rispettivi istituti e nell'ambito dei vari indirizzi frequentati;
RITENUTO	che la convenzione possa costituire un proficuo strumento per formalizzare obiettivi, contenuti e modalità di collaborazione, pur nel rispetto degli specifici ambiti di competenza ed autonomia e che l'ambito territoriale di riferimento principale è il territorio della provincia Macerata;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

l'anno 2026, il giorno 10 del mese di settembre

TRA

Il Liceo artistico "Giulio Cantalamessa", con sede legale in Via Cioci, n. 2, CAP 62100, Macerata, C.F./P. IVA 80006100434, legalmente rappresentato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Sabina Tombesi, domiciliata per la sua carica presso la sede legale del Liceo artistico "Giulio Cantalamessa";

E

L'Istituto comprensivo "Nicola Badaloni", con sede legale in Via Spazzacamino, 11, 62019 - Recanati (MC), C.F. 91019540433 nella persona del proprio legale rappresentante Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria De Siena, domiciliata per la sua carica presso la sede legale dell'Istituto comprensivo "Nicola Badaloni";

SI STIPULA

la presente Convenzione denominata "ARTISTICAMENTE INSIEME" finalizzata alla pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività progettuali e formative, iniziative espositive, convegni, artefatti fisici e multimediali destinati agli studenti specie a coloro che presentano disabilità, ai docenti, ai genitori e a tutta la cittadinanza;

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.

ART. 2 - OGGETTO

I firmatari della presente Convenzione concordano sul carattere funzionale e strutturale della collaborazione per definire percorsi e strategie comuni, per realizzare le attività indicate, al fine di offrire un efficace contesto di apprendimento capace di costruire life skill diffuse e competenze specifiche per gli studenti di entrambi gli Istituti in vista anche del loro orientamento futuro e della permeabilità delle qualifiche, nonché del riconoscimento delle competenze acquisite anche al di fuori dei percorsi dell'istruzione e formazione formale.

ART. 3 - FINALITÀ

Gli Istituti firmatari del presente accordo nel realizzare la propria azione attenta ai bisogni individuali e collettivi e nel manifestare fattivamente il proprio ruolo nella comunità, riconoscono l'importanza della promozione e della diffusione della cultura artistica nel contesto scolastico e nel più ampio territorio provinciale. L'accordo tra le parti si propone di predisporre le condizioni più consone alla programmazione ed alla realizzazione di un'offerta formativa integrata:

- tesa all'innovazione, al miglioramento e rispondente alle esigenze di crescita culturale e artistica della comunità locale;
- finalizzata alla valorizzazione e ad un uso ottimale, in termini di sostenibilità, razionalità e qualificazione delle risorse umane e ambientali, strutturali e finanziarie disponibili sul territorio per la valorizzazione delle competenze degli studenti specie in ambito artistico.

ART. 4 - AREE DI INTERVENTO

a) creare una rete di collaborazione integrata tra i vari soggetti ed agenzie formative operanti nell'ambito della formazione e della cultura pedagogico-didattica del territorio volta alla valorizzazione dell'arte e del contesto storico-culturale;
b) collaborare all'innovazione ed alla promozione della cultura pedagogico-didattica del territorio predisponendo progetti e programmi comuni che coinvolgano docenti ed alunni;
c) offrire attività formative ed iniziative espositive, incontri e convegni rivolti a minori ed adulti del territorio, coinvolgendo i soggetti privati e le agenzie formative presenti nel territorio per favorire la cultura storico-artistica;
d) collaborare alla valorizzazione ed alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento presenti nel territorio;
e) organizzare percorsi formativi e didattici di carattere inclusivo e/o artistico rivolti agli studenti, ai genitori, agli insegnanti ed agli operatori, in contesti sia formali che informali;
f) promuovere la diffusione della cultura artistica al fine di incoraggiare la discussione ed il dibattito su temi di carattere storico-culturale e multimediale aperti a tutta la cittadinanza;
g) promuovere lo sviluppo diffuso di competenze artistiche e digitali nella prospettiva del life long learning e della social life education in un sistema formativo integrato volto all'orientamento degli studenti.

ART. 5 - GRUPPO TECNICO DI LAVORO

L'organo promotore delle iniziative volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 viene individuato nel "Gruppo tecnico di lavoro". Nel suddetto Gruppo tecnico di lavoro le parti vengono così rappresentate:

- per il Liceo artistico "Giulio Cantalamessa"di Macerata viene indicato come rappresentante il dirigente scolastico o persona da lui/lei espressamente delegata;
- per l'Istituto comprensivo "Nicola Badaloni" di Recanati viene indicato come rappresentante il dirigente scolastico o persona da lui/lei espressamente delegata;

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentati di Enti ed Associazioni o componenti delle Istituti firmatari del presente accordo o altri soggetti individuati e/o delegati dagli stessi Istituti. La convocazione del Gruppo tecnico di lavoro è disposta da uno dei componenti qualora se ne ravvisi la necessità. Per ogni riunione viene redatto un verbale da inviare a tutti i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione.

ART. 6 - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI

Gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a realizzare gli interventi decisi dal Gruppo tecnico di lavoro secondo le rispettive competenze e ad onorare i reciproci impegni.
Per ciascun anno scolastico il Gruppo tecnico di lavoro individuerà le azioni e gli interventi da pianificare e realizzare di comune accordo, coinvolgendo le risorse umane e strumentali che ciascun Istituto vorrà impiegare liberamente per la realizzazione degli obiettivi definiti dalla presente convenzione.
È possibile anche la realizzazione di uscite didattiche e scambi di personale tra le istituzioni scolastiche firmatarie della presente convenzione al fine di organizzare attività didattiche, educative, di peer education e laboratoriali che prevedano il coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti di entrambe le Scuole. Inoltre, possono essere realizzati, di comune accordo tra le istituzioni scolastiche firmatarie, progetti ponte per accompagnare il passaggio degli studenti da un ordine all'altro, nell'ambito della valorizzaizone delle iniziative di continuità tra scuole viciniori. Gli studenti e il personale coinvolti nelle attività previste dalla presente Convenzione operano nell'ambito delle rispettive coperture assicurative delle Istituzioni scolastiche di appartenenza. La presente convenzione non comporta oneri finanziari diretti tra le parti, salvo specifici accordi da approvare formalmente tra le Parti con apposito atto firmato.

ART. 7 - DURATA
La presente Convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha validità triennale e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni previo accordo tra le parti.

ART. 8 - NORME FINALI
La presente Convenzione viene depositata presso la segreteria di ogni Istituto. Gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
Con propria motivata deliberazione ciascun Istituto può revocare l'adesione alla presente intesa, con preavviso di almeno un mese.

Art. 9 – ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo i Contraenti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ciascun Contraente provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo di collaborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come aggiornato dal DGUE 670/2016 e ss. mm. e ii. Ciascun Istituto si impegna, altresì, a trattare i dati personali provenienti dagli altri Contraenti unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dal presente accordo di collaborazione e per le finalità connesse alla realizzazione del progetto indicato.

Art. 11 - VERTENZE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente accordo di collaborazione.
Nel caso in cui non si giunga ad una risoluzione amichevole, l'eventuale controversia derivante dal presente contratto o ad esso relativa, incluse le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, all'inadempimento o alla risoluzione dello stesso, sarà demandata in via esclusiva al giudice competente del Foro di Macerata.

Art. 12 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione del presente atto sono a carico del richiedente.

Il presente atto viene redatto in formato digitale ai sensi della normativa vigente.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue:

Macerata, 10 settembre 2026

Istituto comprensivo N. Badaloni
Prof.ssa Annamaria De Siena
firmato digitalmente ai sensi
degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82

Liceo artistico "G. Cantalamessa"
Dirigente scolastica
Prof.ssa Sabina Tombesi
firmato digitalmente ai sensi
degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82